



Determinazione del Commissario Straordinario n. 64 del martedì 14 dicembre 2021

OGGETTO: SCADENZA CONTRATTO ED INCARICO DEL SEGRETARIO GENERALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE.

Il Segretario Generale, partecipa esclusivamente ai fini della verbalizzazione del presente atto e della correttezza delle norme richiamate, non avendo l'Ente altro Dirigente e non essendo attribuibile all'Organo di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiamato il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020, ed in particolare l'art. 61, comma 2 che prevede per le Camere di Commercio in corso di accorpamento la scadenza degli organi e la conseguente nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un Commissario straordinario;

richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11/01/2021 con il quale sono state conferite le funzioni di Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Massa-Carrara al signor Dino Sodini;

preso atto che, come indicato nel Decreto di nomina, *"al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 al Commissario ad Acta, appositamente nominato per gli atti necessari all'espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, Massa Carrara e Pisa."*

preso atto che *"la durata massima"* del predetto *"incarico viene stabilita sino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, Massa Carrara e Pisa."*

dato che il Rag. Dino Sodini ha accettato l'incarico con comunicazione trasmessa al MISE in data 13/1/2021 (prot. 269/U);

vista la legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 11 (Funzioni del Consiglio), l'art. 14 (Giunta) e l'art. 16 (Presidente);

visto lo Statuto camerale ed in particolare l'art. 9 (Funzioni del Consiglio), l'art. 14 (Funzioni della Giunta) e l'art. 18 (Il Presidente della Camera di Commercio);

considerato che la materia in oggetto rientra tra quelle di competenza della Giunta camerale e che pertanto la presente determinazione è assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta camerale;

richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 44 del 21/09/2021 avente ad oggetto: "CAMERA DI COMMERCIO - BILANCIO 2021 - ASSESTAMENTO - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE";

richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 48 del 21/09/2021 avente ad oggetto: "ASSEGNAZIONE BUDGET 2021 AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DELLA CAMERA - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE";

richiamata la propria precedente determinazione n. 161 del 7/10/2021 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2021 A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 48 DELL' 1/10/2021 DI ASSEGNAZIONE BUDGET 2021 AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021";



richiamata la precedente deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del 6/04/2018 avente ad oggetto "SCADENZA CONTRATTO SEGRETARIO GENERALE - PROVVEDIMENTI DOPO RICHIESTA PARERE UNIONCAMERE NAZIONALE", con la quale è stato deliberato, fra le altre cose:

"" 1) di rinnovare l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara alla Dr. Enrico Ciabatti, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico in essere, fermo restando l'inquadramento della stessa nella qualifica unica dirigenziale dell'Ente, sulla base del contratto individuale di lavoro sottoscritto il 15/6/2015, dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'incarico in prossimità della scadenza di quello in corso;
2) di stabilire che l'incarico avrà durata per il periodo a far data dal 15/6/2018 e scadenza 31/12/2019, e comunque fino alla data di insediamento del Consiglio del nuovo Ente camerale, ove tale data fosse antecedente alla scadenza suddetta; ..."";

richiamata la precedente deliberazione della Giunta Camerale n. 87 del 15/11/2019 avente ad oggetto "SCADENZA CONTRATTO ED INCARICO DEL SEGRETARIO GENERALE", con la quale è stato deliberato, , fra le altre cose:

"" 1) di prorogare l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico CIABATTI, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico in essere, fermo restando l'inquadramento della stessa nella qualifica unica dirigenziale dell'Ente, sulla base del contratto individuale di lavoro sottoscritto il 15/06/2015, dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'incarico in prossimità della scadenza di quello in corso;
2) di stabilire che l'incarico abbia durata per il periodo di due anni a far data dal 1/1/2020 e scadenza 31/12/2021, senza soluzione di continuità con il precedente, e comunque fino alla data di insediamento del Consiglio del nuovo Ente camerale, ove tale data fosse antecedente alla scadenza suddetta, fatte salve eventuali, autonome e diverse decisioni assunte dagli organi della nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento; ...""

considerato che le principali normative di riferimento sia per l'incarico che per il contratto individuale di lavoro risultano essere le seguenti:

1. L. n. 580/93, come modificato dal D.lgs. n. 219/2016 concernente il "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", per quanto riguarda espressamente la tipologia delle funzioni specificamente previste in capo ai dirigenti delle Camere di Commercio italiane, art. 20;
2. D.lgs. n. 165/2001 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 19;
3. CC.CC.NN.LL. del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (ora Funzioni locali);
4. Statuto della Camera di Commercio di Massa-Carrara, art. 26;
5. il Regolamento di organizzazione dell'Ente, artt. 19 e 20.

considerato che l'art 20 comma 2 della L. n. 580/93, in relazione alla durata dell'incarico del Segretario Generale stabilisce che: "" 2. L'incarico di Segretario generale di Camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del Segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale."";

considerato che ad oggi gli "appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successive modificazioni." come indicato nel sopra citato comma 2 non sono stati ancora emanati;

richiamata la nota prot. n. 2882 del 5 marzo 2018 con la quale Unioncamere nazionale ha dato il proprio parere in merito ed in particolare, precisando che è possibile rinnovare l'incarico al Segretario Generale, così come di seguito riportato: "... non vi è ostacolo a rinnovare uno actu gli incarichi di Segretario generale conferiti prima della operatività del nuovo regime, come nel caso della vostra Camera, sempre che si osservi l'onere di motivazione sopra descritto; al riguardo, rispetto a quanto prospettato nella vostra nota, si suggerisce comunque di individuare un termine finale nell'ambito del quadriennio, aggiungendo che in ogni caso l'incarico cesserà alla data di insediamento del Consiglio del nuovo ente camerale (che sancisce la nascita del nuovo soggetto giuridico), ove tale data fosse antecedente alla scadenza suddetta ...";

richiamata la nota del 21/5/2021 (prot. 13907 del 9/12/2021) con la quale Unioncamere nazionale ha espresso il proprio parere in merito "Scadenza contratto di lavoro e incarico SG al 31/12/2021 ""...si può addivenire ad un rinnovo, del tutto straordinario e contingente, di contratto ed incarico per - orientativamente - 12/18 mesi e sempre facendo salvo il diverso, se più breve, termine di definizione della situazione dell'ente."";



preso atto che il 31/12/2021 scadrà il contratto di lavoro e conseguentemente il relativo incarico di Segretario Generale, ponendosi in capo all'Ente la necessità di deliberare la prosecuzione o l'interruzione del contratto e, in questo caso, di individuare una soluzione sostitutiva per dare continuità al vertice aziendale amministrativo, prendendo atto che l'Ente non ha nella propria dotazione organica un Dirigente che possa svolgere il "facente funzione";

in relazione alla possibile continuità del rapporto di lavoro ed incarico richiama i seguenti elementi:

- il dott. Ciabatti è stato assunto dalla Camera, previa selezione pubblica, il 15/6/2015 con un contratto di durata triennale, scaduto il 14/6/2018;
- ha avuto successivamente un rinnovo del contratto con scadenza 31/12/2019;
- ha avuto successivamente una proroga del contratto con scadenza 31/12/2021;
- nel periodo indicato le disposizioni riguardanti la durata dell'incarico di Segretario Generale ex art. 20 della Legge n. 580/1993 sono state novellate:
 - o precedentemente al D.Lgs n. 219 del 25/11/2016 da 3 a 5 anni, con possibilità di fatto del rinnovo;
 - o successivamente al D.Lgs n. 219 del 25/11/2016 massimo 4 anni con una conferma di massimo ulteriori 2 anni, oltre la quale procedere ad una selezione pubblica;
- preso atto che ad oggi il rinnovo del contratto al 31/12/2019 e la successiva proroga 31/12/2021 hanno avuto una durata non superiore ai 4 anni stabiliti dall'art. 20 comma 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- sussistono le condizioni giuridiche, in base all'art. 20 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., già indicate nella precedente deliberazione, per una prosecuzione "limitata" del contratto e dell'incarico, come confermato da Unioncamere nazionale, con la citata nota agli atti (prot. n. 2882 del 5 marzo 2018) e confermata con nota agli atti (prot. 13907 del 9/12/2021);
- nel conferire questo, come altri incarichi dirigenziali, occorre anche tener conto delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, norma generale che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nella P.A., ed in particolare del comma 1, ai sensi del quale *"Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico"*.
- la lettura interpretativa dell'art. 19 citato, secondo Unioncamere, ha spinto a non escludere che possa darsi luogo ad un rinnovo dell'incarico, in favore del precedente titolare, con atto dell'amministrazione e senza previo esperimento di procedura comparativa, laddove il prolungamento della permanenza nell'incarico del medesimo dirigente (il quale, essendo stato in precedenza selezionato all'atto del conferimento, ha fornito buona prova di sé nell'assolvimento dell'incarico stesso) può realizzare l'interesse della Pubblica Amministrazione alla continuità delle funzioni e dimostrarsi, pertanto, conforme al principio di buon andamento (si veda la nota Ispettorato Generale di Finanza n. 0042465 del 16 aprile 2009 e la delibera Corte dei conti, sez. centrale controllo Stato, n. 24/2014) e comunque nell'ambito della durata massima prevista dal D.Lgs n. 219 del 25/11/2016;
- permangono le condizioni di fatto e di opportunità in considerazione della tempistica di attuazione della riforma del sistema camerale avviata a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 219/2016 e soprattutto del Decreto Ministeriale del 16/2/2018, riguardante gli accorpamenti circa il momento nel quale si giungerà all'accorpamento dei tre enti di Lucca, Pisa e Massa-Carrara nell'unica Camera di Commercio della Toscana del Nord-Ovest, dopo la sentenza del TAR del Lazio n. 11450 dell'8/11/2021, prevedibile nel mese di marzo del 2022, fatto salvo il punto successivo;
- la Camera di Commercio di Massa-Carrara ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 11450 dell'8/11/2021, chiedendo la misura "cautelare" che dovrebbe essere discussa nel corso del mese di gennaio 2022;
- permane, anche a fronte dell'incertezza della tempistica come sopra indicata, la necessità da un lato assicurare la continuità organizzativa e gestionale della Camera di Commercio di Massa-Carrara e dall'altro garantire all'Ente la presenza di una figura dirigenziale che possa partecipare attivamente al processo di accorpamento, assicurando operativamente la giusta tutela degli interessi del territorio di Massa-Carrara e guidare l'intera struttura in questa delicata fase di transizione;
- considerato che quest'ultima esigenza non potrebbe comunque essere adeguatamente soddisfatta attraverso una convenzione con altra Camera di commercio per l'esercizio in comune dell'ufficio di



Segreteria generale, che sarebbe l'unica opzione disponibile laddove il dr. Ciabatti, unico dirigente dell'ente, dovesse concludere il suo apporto di lavoro alla scadenza suddetta;

- ritenuto, per converso, che il mantenimento del rapporto di lavoro con il dr. Ciabatti risponderebbe all'esigenza di uno stabile ed efficace presidio del ruolo, sia per l'approfondita conoscenza che l'interessato ha dell'ente sia, e soprattutto, per il modo in cui il medesimo ha interpretato tale ruolo negli anni, stando alle valutazioni espresse ed ai documenti di report sulle attività annuali approvati dagli organi camerali, dai quali si desume come egli abbia dato completa ed ottimale attuazione ai programmi dell'Organo di governo dell'Ente;
- richiamato a tal fine l'excurus lavorativo del Segretario Generale ed il giudizio positivo in questi anni di attività nella Camera, considerato che lo stesso ha saputo ricoprire egregiamente l'incarico, dando attuazione ai programmi dell'organo di governo dell'Ente, svolgendo con competenza le funzioni di direzione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, garantendo la piena sintonia tra operatività interna ed indirizzo politico e dimostrando capacità di rapportarsi con i vari organismi del sistema camerale nazionale, con le Istituzioni territoriali, nonché con le rappresentanze economiche, sociali e sindacali e dando elementi di innovazione nelle dinamiche organizzative della Camera;
- richiamata la struttura organizzativa dell'Ente, che articolata su due aree, vede l'assunzione dell'interim da parte del Segretario Generale, in quanto unico dirigente, degli incarichi relativi alle gestione di queste, oltreché l'attribuzione di tutte le ulteriori responsabilità dirigenziali (Conservatore del Registro Imprese, Responsabile Trasparenza, Responsabile Prevenzione della Corruzione, Responsabile interno Privacy, Responsabile della Transizione digitale, oltreché Direttore dell'Azienda Speciale I.S.R. – Istituto Studi e Ricerche);
- richiamato come il Dr. Ciabatti abbia conseguito risultati positivi in questi anni di permanenza nell'incarico dirigenziale apicale dell'Ente, con performance che si sono sempre attestate pari o vicine al 100%, come attestato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance a seguito del processo di misurazione del raggiungimento dei suoi obiettivi secondo la metodologia stabilita dall'Ente;
- nei percorsi formativi annuali, soggetti a valutazione, organizzati dall'Unione nazionale per i Segretari Generali per il periodo dell'incarico, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge n. 580/1993 e dell'art. 12 del DM n. 230/2012, il Dr. Ciabatti ha sempre ottenuto la valutazione più elevata;
- considerato che il Dr. Ciabatti risulta inserito nell'elenco dei Segretari Generali tenuto dal MISE, in quanto Segretario Generale in carica;
- considerato che il Dr. Ciabatti risulta assunto a tempo indeterminato come dirigente in aspettativa presso l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, con CCNL Regioni, Autonomie locali, per un periodo pari a quello del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Camera di Commercio di Massa-Carrara e che in caso di rinnovo del contratto con questo Ente occorrerà che richieda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 – bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 20 comma 7 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., la prosecuzione di tale istituto contrattuale;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere ad un rinnovo dell'incarico di Segretario generale, e del sottostante contratto individuale di lavoro, del dr. Ciabatti, per una durata minima che valga a garantire l'accompagnamento dell'Ente camerale verso la creazione del nuovo Ente camerale della Toscana Nord-Ovest;

ritenuto, in relazione a quanto sopra indicato e visto in particolare l'art. 20 comma 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. di "confermare" per ulteriori massimo due anni il contratto a tempo determinato e l'incarico di Segretario Generale al dott. Enrico Ciabatti, senza soluzione di continuità con il precedente, e comunque fino alla data di insediamento del Consiglio del nuovo Ente camerale, ove tale data fosse antecedente alla scadenza suddetta, fatte salve eventuali, autonome e diverse decisioni assunte dagli organi della nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento;

ritenuto, altresì, di confermare le condizioni economiche in essere, posto che sono confermati i presupposti di complessità organizzativa dell'Ente di cui alla deliberazione n. 136/2017 e della deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto: "*Adeguamento macro organizzazione dell'Ente*" e che non è stato ancora emanato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'art. 20, comma 3, della Legge n. 580/1993, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, relativo alla definizione del trattamento economico corrispondente all'incarico, nell'ambito di determinate fasce economiche, e fermo restando che la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza, a valere sul quale avviene l'erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato di cui sopra, viene effettuata annualmente in applicazione delle



disposizioni normative e contrattuali vigenti, come pure annualmente vengono definiti gli obiettivi del Segretario Generale, in sede di approvazione del Piano della Performance;

considerato che gli obiettivi di Performance al Segretario Generale verranno attribuiti con l'apposito atto relativo al Bilancio di Previsione 2022 ed inseriti nel Piano della Performance dell'Ente per il 2022;

verificata l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di Segretario generale da parte del Dr. Enrico Ciabatti come già acquisita agli atti con apposite dichiarazioni rese dallo stesso a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

D E T E R M I N A

1) di confermare il contratto e l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico CIABATTI, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di quelli in essere, fermo restando l'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dell'Ente, sulla base del contratto individuale di lavoro sottoscritto il 15/06/2015, previa sottoscrizione di uno nuovo in prossimità della scadenza di quello in corso;

2) di stabilire che il contratto e l'incarico abbiano durata massima di due anni a far data dal 1/01/2022 e scadenza 31/12/2023, senza soluzione di continuità con il precedente, e comunque fino alla data di insediamento del Consiglio del nuovo Ente camerale, ove tale data fosse antecedente alla scadenza suddetta, fatte salve eventuali, autonome e diverse decisioni assunte dagli organi della nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento;

3) che gli obiettivi di Performance al Segretario Generale verranno attribuiti con apposito atto ed inseriti nel Piano della Performance dell'Ente per il 2022;

4) di demandare alla Segretaria Generale dell'Ente le prescritte comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.

Carrara 14/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dino Sodini

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.